



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0002280 - 24/02/2012 - USCITA**  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma,

23 FEB. 2012

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Cremona**  
**Via Palestro, 66**  
**26100 CREMONA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 24/2012\_Albo\_Perdita requisito residenza/domicilio*

In relazione al quesito formulato in data 20 gennaio 2012 in tema di perdita del requisito della residenza/domicilio per l'iscrizione nell'albo, si osserva quanto segue.

Il possesso della residenza o del domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine è requisito necessario per la permanenza dell'iscrizione nell'albo (art. 36, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139); se l'iscritto trasferisce la residenza al di fuori del circondario di competenza dell'Ordine (e nel medesimo circondario non ha neanche il domicilio professionale), dovrà pertanto essere cancellato d'ufficio senza che il Consiglio dell'Ordine possa disporre il trasferimento di iscrizione nell'albo tenuto da altro Ordine perché questo può essere richiesto unicamente dall'interessato.

Si ricorda che la procedura di cancellazione d'ufficio deve seguire le regole generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 per cui l'iscritto avrà comunque notizia dell'avvio del procedimento. Sarà suo onere a questo punto, se vuole poter continuare ad esercitare la professione, provvedere a richiedere il trasferimento presso l'albo tenuto dall'Ordine di residenza o di domicilio.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione